

Allegato “A”

COMUNE di TRESANA
(Provincia di MASSA CARRARA)

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
ALL’IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 D.Lgs.446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 28/09/1998 n°360 così come modificato dall'art.1 comma 142 della Legge 27/12/2006 n°296.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

1. L'addizionale comunale all'IRPEF viene applicata dal Comune di Tresana ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale abbiano il domicilio fiscale nel Comune stesso. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è fissata, per l'anno 2007, nella misura di 0,5 punti percentuali
3. Per gli anni successivi, la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 5

SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (a titolo di acconto o di saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471 – 472 e 473 / 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.